



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828



ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- ROMA

SEZ. I BIS; RIC. N.R.G. 11864/2019

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(da valersi anche come istanza ex art. 59 c.p.a. ed ex art. 112 e ss. c.p.a.)

Per il sig. **Giovanni Venere**, nato a Palermo, il 29 novembre 1996 (c.f. VNRGNN96S29G273B), e ivi residente in Largo Albania n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917722955; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 091/7794456; fax0917722955), e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B - raimonda.riolo@pec.it; tel. 091/7794456; fax0917722955) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio n.3;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa**, nella persona del Ministro *pro tempore* con l'Avvocatura generale dello Stato;
- Il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – centro selezione e reclutamento** in persona del legale rappresentante *pro tempore* con l'Avvocatura generale dello Stato;
- il **Ministero della Difesa – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti attitudinali**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore* con l'Avvocatura generale dello Stato;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del provv. N. 29/6-8-1 CC di prot., adottato in data 29 novembre 2019 e pubblicato sul sito dell'Arma dei Carabinieri il successivo 2 dicembre recante il decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, per esami e per titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4° serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;

- della graduatoria di merito del concorso, per esami e per titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4° serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, riguardante i posti di cui all'articolo 1, lettera a, del bando, adottata in data 22 novembre 2019 e resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Arma dei Carabinieri in data 2 dicembre 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente;

**NONCHE' PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
EX ART. 114, CO. 4, LETT. C), C.P.A., OVVERO PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- del verbale delle operazioni di riesame svolte in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sezione Prima *Bis*, n.7284/2019, pubblicata il 9/11/2019, predisposto dalla Commissione per il riesame dei requisiti attitudinali del concorso, per esami e per titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4° serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, **conosciuto dal ricorrente solo in data 6 dicembre 2019**, momento in cui è stato depositato in giudizio dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- CNSR, nella parte in cui dichiara la non idoneità del ricorrente;

**PER L'ESECUZIONE E L'OTTEMPERANZA
EX ART. 59 C.P.A.**

-dell'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, Sez. I *bis* n. 7284/2019, pubblicata in data 9 novembre 2019 e resa tra le parti del presente giudizio iscritto al n.r.g. 11864/2019,

**NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI E,
PRECISAMENTE**

- del provvedimento n. 363622/3-7 SEL di prot. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato in data 27 giugno 2019 con il quale è stato formalizzato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale con conseguente esclusione del ricorrente dal «*concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I.- 4° SERIE SPECIALE N. 23 DEL 22 MARZO 2019*»;

-della relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo in data 26 giugno 2019 prot. n. 363622/3-4 SEL e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019;

-della scheda di valutazione attitudinale dell'Ufficiale Perito selettore redatta sul ricorrente in data 27 giugno 2019 prot. n. 363622/3-5 SEL e conosciuta dal ricorrente solo

in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019;

-del verbale del 27 giugno 2019 prot. n. 363622/3-6 SEL con il quale la commissione attitudinale è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 25 luglio 2019;

-dell'art 11 del bando di concorso con il quale è stata indetta la procedura concorsuale *«per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»* che disciplina gli accertamenti attitudinali del concorso, nella parte in cui prevede che *«il giudizio di idoneità o di inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi da concorso»*;

-delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per titoli ed esami *«per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»* pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione concorsuale;

- dell'allegato A alle citate norme tecniche contenente il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri nella parte in cui prevede *«I concorrenti giudicati “Inidonei” saranno esclusi dal concorso così come previsto dal bando»*;

- del bando con cui è stato indetto il concorso *«per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»*;

Si premette in

FATTO

Com'è noto a Codesto Ecc.mo T.A.R., l'odierno ricorrente ha partecipato al concorso, per esami e per titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4° serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019 ed ha concorso per i posti di cui all'articolo 1, lettera a, del bando riservati ai volontari in ferma prefissata dell'Esercito Italiano.

La selezione ha previsto l'espletamento delle seguenti prove:

- Prova scritta di selezione;
- Prove di efficienza fisica;

- Accertamenti psicofisici;
- Accertamenti attitudinali;
- Accertamento della conoscenza della lingua straniera (facoltativo);
- Valutazione dei titoli.

L'odierno ricorrente, volontario in ferma prefissata dell'Esercito Italiano dal 2017, ha brillantemente superato la quasi totalità delle prove concorsuali conseguendo nelle stesse ottimi risultati.

Conseguentemente, il ricorrente è stato ammesso agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11 del bando ed, in esito agli stessi, è stato dichiarato non idoneo e, quindi, escluso dal prosieguo dell'iter concorsuale.

Ritenendo illegittima detta esclusione il ricorrente l'ha impugnata con l'atto introduttivo del presente giudizio con il quale sono stati rilevati i seguenti vizi:

Violazione dell'articolo 641 del "codice dell'ordinamento militare" legge 66/2010 – violazione dell'art. 6, lett. a) e b), della l. n. 241/1990- eccesso di potere per difetto ed erroneità della istruttoria- violazione dell'art 3 l. 241/1990 e s.m.i.- eccesso di potere per difetto di motivazione- - violazione dell'art. 11 del bando di concorso- falsa applicazione delle norme tecniche per l'accertamento dei requisiti attitudinali del concorso -eccesso di potere per contraddittorietà manifesta – eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa- violazione dei principi di economicità trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 cost. – disparità di trattamento.

Con un unico ed articolato motivo di censura, l'odierno ricorrente ha rilevato la manifesta contraddittorietà sussistente tra l'asserita inattitudine al ruolo rilevata dall'avversaria in sede concorsuale e le caratteristiche attribuitegli nell'ambito dell'iter di carriera militare che lo stesso sta intraprendendo presso l'Esercito Italiano in qualità di volontario in ferma prefissata.

In altre parole il ricorrente ha inteso censurare l'operato della commissione di concorso nella parte in cui, irragionevolmente, ha omesso di considerare, ai fini della valutazione, gli accennati precedenti, non curandosi di inserire nella motivazione sottesa all'esclusione neppure una marginale giustificazione a come tale giudizio potesse conciliarsi con i progressi riconoscimenti di carriera.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha chiesto l'annullamento previa sospensione cautelare degli atti di esclusione.

In esito alla camera di consiglio celebratasi lo scorso 23 ottobre 2019, Codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto l'istanza cautelare proposta dal ricorrente apprezzando che « *Il giudizio finale espresso dalla Commissione, invero, risulta, anche ad una sommaria disamina, propria della presente fase cautelare, viziato per difetto di motivazione, atteso che la giustificazione riportata costituisce, all'evidenza, un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati.*

Infatti, la commissione di concorso, con riferimento all'accertamento attitudinale, si è limitata ad una telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato, peraltro pedissequamente mutuata dalle precedenti determinazioni (cfr. per tutti, : ricorso rg 9546/2019)

Di contro, è necessario che il provvedimento che incide sui diritti fondamentali presenti, in modo chiaro ed univoco le ragioni escludenti , attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che rappresenti gli aspetti e le criticità che, in modo oggettivo e personale, comportino la mancanza della asserita attitudine del ricorrente per il servizio nell'Arma dei carabinieri per il profilo professionale in concorso, atteso che il provvedimento in questione, investendo, come detto, gli stessi diritti fondamentali del candidato, richiede una motivazione in cui siano esclusi ragionamenti, astratti, stereotipati, ipotetici ed induttivi [...] accoglie la chiesta misura cautelare ai fini del riesame ad opera di una commissione in diversa composizione, nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto sospende il provvedimento impugnato.;». (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I bis ord. caut. 7284/2019).

In ossequio a quanto affermato dal Collegio, pertanto, l'odierna resistente avrebbe dovuto procedere, per mezzo di una commissione in diversa composizione, ad un approfondito riesame della fattispecie e, segnatamente, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle attitudini del ricorrente tenendo in debita considerazione le pregevoli caratteristiche dallo stesso dimostrate sul campo durante la propria carriera militare nonché costantemente apprezzate dai superiori per mezzo di giudizi caratteristici eccellenti, di tributi e benemerienze.

Ciononostante, da quanto può apprendersi dal verbale di c.d. riesame odiernamente gravato e conosciuto dal ricorrente solo lo scorso 6 di dicembre, data in cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, C.N.S.R. lo ha depositato agli atti del presente

giudizio, la contestata attività di riesame non è stata espletata nelle modalità indicate da Codesto Ecc.mo Giudice in quanto:

1. in primo luogo, le modalità in cui la procedente ha provveduto a stilare il censurato verbale di riesame fanno ritenere che, nei fatti, non è stato mai posto in essere alcun riesame della fattispecie; a ben vedere, difatti, la Commissione di riesame non ha posto in essere una nuova istruttoria ed ha, addirittura, omesso di convocare il ricorrente al fin e di appurarne le capacità e le attitudini;

2. sempre contravvenendo alle indicazioni fornite con l'ordinanza cautelare n. 7284/2019, la commissione procedente ha adottato un nuovo provvedimento di inidoneità attitudinale senza tenere in debita considerazione, ai fini della nuova valutazione, il pregresso iter di carriera del ricorrente.

Il c.d. verbale di riesame si appalesa dunque inefficace in quanto elude il giudicato cautelare di Codesto Ecc.mo Giudice e merita, pertanto, di essere censurato per i motivi che verranno enunciati nel seguito dell'atto.

Altresì lesive e pregiudizievoli per illegittimità derivata si appalesano la graduatoria di merito del concorso gravato e il decreto che ne ha previsto l'approvazione nella parte in cui escludono il nominativo del ricorrente, atti questi ultimi adottati dalla procedente nelle more della definizione del giudizio, entrambi pubblicati sulla pagina web del concorso lo scorso 2 di dicembre.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti motivi in

DIRITTO

I. INEFFICACIA EX ART. 114, COMMA 4, LETT. C), C.P.A. DEL VERBALE DI RIESAME PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 7284/2019.

In esito alla fase cautelare del giudizio, Codesto Ecc.mo T.A.R. ha condiviso le tesi avanzate con il ricorso introduttivo e, segnatamente, rilevata la patente contraddittorietà tra il verbale di inidoneità gravato e le eccellenti valutazioni caratteristiche attribuite al ricorrente nell'ambito del servizio militare che lo stesso sta prestando presso l'Esercito Italiano, ha ordinato all'Amministrazione resistente di riesaminare le attitudini del ricorrente alla luce del percorso di carriera pregevole ed encomiato che lo stesso ha sinora intrapreso.

Senonché, gli ordini di Codesto Ecc.mo Giudice sono stati deliberatamente disattesi dall'odierna resistente.

I.I. Secondo quanto già accennato in narrativa, la precedente non ha posto in essere alcuna concreta attività di riesame e ha adottato un “nuovo” provvedimento di non idoneità attitudinale che, in aperto spregio del giudicato cautelare, si limita a difendere la correttezza degli atti gravati con il ricorso introduttivo.

Si ribadisce, difatti, che il Sig. Venere **non è stato affatto riesaminato né per il tramite di una nuova somministrazione dei test, né, tantomeno, mediante l'effettuazione di un nuovo colloquio, attività, quest'ultima che costituisce, ragionevolmente, *conditio sine qua non* per addivenire alla valutazione delle attitudini e della personalità di un soggetto.**

Senonché, alla luce di tale ultima circostanza, la nuova commissione di riesame ha fondato la nuova analisi (che di nuovo ha ben poco), sulle risultanze dei test psicologici e psicodiagnostici somministrati al ricorrente in sede concorsuale e, a ben vedere, enfatizzandone pesantemente i c.d. *item* negativi, ne ha asserito la giustezza richiamando *de relato* le relazioni gravate con il ricorso.

Tuttavia, come suggerito dalla stessa Commissione odiernamente intimata, la valutazione attitudinale è volta ad indagare circa la personalità del candidato, intesa come «*modalità strutturata di pensiero, sentimento e comportamento che caratterizza il tipo di andamento e lo stile di vita di un soggetto e che risulta da fattori temperamentali, dello sviluppo e dell'esperienza sociale* (Lingiardi V., *la personalità e i suoi disturbi, Il Saggiatore, Milano, 2004*)¹» e non può consistere meramente, come avvenuto, in una sterile disamina dei dati “scientifici” forniti dalle batterie testologiche.

Peraltro è principio basilare in psicologia che gli esiti dei test attitudinali e psicodiagnostici hanno una attendibilità variabile e, soprattutto, i risultati emergenti dagli stessi non possono essere valutati se non a seguito di un'attività colloquiale con il soggetto.

Se è vero infatti che tali test sono in grado di rilevare scientificamente la presenza di *items* critici e problematiche psicologiche, la stessa cosa non può essere affermata per la c.d. valutazione delle attitudini personali. Tale ultima affermazione risulta, difatti, suffragata

¹Cfr. Verbale di riesame pag. n.2/12

proprio dalle modalità in cui si svolge in sede concorsuale la valutazione attitudinale dei concorrenti che, si ribadisce, vengono sottoposti, oltre che alla somministrazione delle batterie testologiche, a ben due colloqui (individuale e collegiale) con i selettori della Commissione esaminatrice.

Nel caso di specie, invece, la c.d. Commissione di riesame, al fine di dare corretta esecuzione al giudicato cautelare e, quindi, per operare una ri-valutazione complessiva sul ricorrente non avrebbe potuto esimersi dal convocare lo stesso al fine di conoscerlo e riscontrarne, a seguito di un approccio personale, le qualità.

Tuttavia, come precisato, il nuovo perito selettore e il nuovo psicologo, nominati al fine di riesaminare la fattispecie, sorprendentemente, hanno stilato il verbale testè gravato senza neppure incontrare il Sig. Venere ed al fine di stilare il “nuovo” giudizio si sono basati, dandone per scontata l’incontrovertibilità, sulle relazioni predisposte dai loro predecessori.

L’odierna precedente, com’è intuibile dalla piana lettura del verbale oggi gravato, sminuendo l’istruttoria cautelare che ha caratterizzato il presente giudizio, non ha messo in discussione le proprie precedenti determinazioni né ha riesaminato la fattispecie, limitandosi, invero, a stilare un documento valutativo che riproduce (anche mediante il richiamo testuale) il giudizio impugnato con il ricorso introduttivo.

I.III. La mancata rinnovazione della prova attitudinale, inoltre, ha comportato l’assoluta impossibilità per la precedente di tenere in debita considerazione, per addivenire alla nuova valutazione, il pregresso iter militare del ricorrente, circostanza che, in effetti, costituiva proprio l’oggetto della tutela cautelare concessa da Codesto Ecc.mo Giudice.

Difatti, le prove stilate in sede concorsuale, unico elemento su cui si fonda il c.d. verbale di riesame, non avrebbero in alcun modo consentito alla nuova Commissione di adottare un giudizio fondato anche sulla scorta delle capacità militari dimostrate sul campo dal ricorrente in quanto, a ben vedere, non ne fanno alcuna menzione.

Le motivazioni utilizzate in sede di riesame al fine di irrobustire il nuovo giudizio di inidoneità si sostanziano, difatti, in una sorta di esame maggiormente approfondito di quei soli aspetti della personalità del ricorrente che hanno costituito l’oggetto della valutazione in sede concorsuale, tra i quali, a ben vedere, non compare minimamente il vissuto professionale e militare.

Paradossalmente, viene ritenuta fondamentale ai fini della valutazione dell'attitudine a svolgere l'Allievo Carabiniere la disamina del percorso scolastico del ricorrente e, addirittura, della sua propensione a praticare gli sport con continuità ma non vengono affatto menzionati gli encomiati episodi di vita militare.

Le descritte modalità di azione perpetrate dalla resistente, oltre a disattendere vistosamente l'ordinanza adottata da Codesto Ecc.mo T.A.R. in esito alla fase cautelare del giudizio, contrastano irrimediabilmente con il consolidato orientamento pretorio secondo cui « la valutazione finale resa dalla Commissione non ha tenuto conto dei precedenti di servizio del ricorrente, il quale ha dimostrato di possedere i requisiti attitudinali richiesti: in particolare, dalla documentazione depositata in atti, emerge che il ricorrente ha prestato servizio in qualità di volontario con risultati sempre "eccellenti", senza le criticità segnalate dalla Commissione. Dunque, non solo l'Amministrazione non ha ponderato la completa personalità del ricorrente, ma oltretutto, dalla motivazione contenuta negli atti impugnati, non si evince il percorso che ha portato la stessa a formulare il suddetto giudizio negativo, discostandosi dai dati oggettivi in suo possesso e ritenendo prevalenti ulteriori parametri di natura meramente prognostica». (Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 17 maggio 2019, sentenza n. 6129).

Ed ancora, che «il giudizio relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione all'esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati. Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto» (Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 4 aprile 2017, sentenza n. 4231).

Non è revocabile in dubbio che, nella specie, se la Commissione avesse inteso conferire corretta esecuzione al provvedimento cautelare adottato da Codesto Ecc.mo Giudice, senza incorrere, nuovamente, nell' eccesso di potere per contraddittorietà e istruttoria carente e nel difetto di motivazione che hanno inficiato il verbale di non idoneità attitudinale già gravato, in sede di riesame, avrebbe dovuto rinnovare gli accertamenti

attitudinali al fine di emettere una motivazione completa e soprattutto “coerente” con le pregresse attività professionali svolte dal ricorrente.

In altre parole, la controparte non avrebbe potuto fare a meno di dar vita ad una nuova istruttoria consistente nella rinnovazione della prova attitudinale o, al minimo, in una attività di scrupolosa disamina di tutti gli atti impugnati che potesse rendere manifeste e non contraddittorie le ragioni dell’esclusione concorsuale tenuto conto dei precedenti professionali del ricorrente.

Ciononostante, il provvedimento gravato non fa alcun riferimento alle pregresse attività militari egregiamente svolte dal Sig. Venere né, tantomeno riesce a spiegare in che modo i tanti pregi professionali riconosciuti allo stesso durante la propria carriera militare, anche per mezzo di benemerienze solenni, abbiano comunque condotto la precedente ad adottare un giudizio di inidoneità attitudinale.

Alla luce delle argomentazioni che precedono l’impugnato verbale di riesame si appalesa affetto da inefficacia per violazione della citata ordinanza cautelare n. 7284/2019.

II. In via subordinata e ove occorrer possa: illegittimità del verbale indicato in epigrafe per VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 641 DEL “CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE” LEGGE 66/2010 –VIOLAZIONE DELL’ART. 6, LETT. A) E B), DELLA L. N. 241/1990- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DELL’ART 3 L. 241/1990 E S.M.I.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE- - VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO- FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ATTITUDINALI DEL CONCORSO -ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Quand’anche si volesse ritenere che il verbale indicato in epigrafe non si ponga in violazione dell’ordinanza cautelare di codesta Ecc.ma Sezione, esso sarebbe comunque meritevole di annullamento per le stesse ragioni dedotte nel ricorso introduttivo nei riguardi dei provvedimenti che lo hanno preceduto. Il giudizio di inidoneità reso nel verbale stesso, in effetti, non riflette nessuna alcuna ulteriore indagine di tipo attitudinale e si fonda sui medesimi presupposti dell’atto già gravato e ritenuto meritevole di censura in via cautelare da Codesto Ecc.mo Collegio.

Precisamente, il verbale che la resistente denomina impropriamente “di riesame” null’altro è che una relazione che pretende di giustificare la correttezza del processo di valutazione attitudinale utilizzato durante la selezione gravata e niente aggiunge circa le eccellenti attitudini dimostrate dal ricorrente durante lo svolgimento della propria carriera militare in qualità di volontario in ferma prefissata dell’Esercito.

Si ripropongono pertanto, nei confronti del provvedimento in questione, i motivi di censura articolati nel ricorso introduttivo, che vengono di seguito testualmente trascritti:

« VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 641 DEL “CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE” LEGGE 66/2010 –VIOLAZIONE DELL’ART. 6, LETT. A) E B), DELLA L. N. 241/1990- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DELL’ART 3 L. 241/1990 E S.M.I.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE- - VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO- FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ATTITUDINALI DEL CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Come già precisato, il ricorrente dopo aver superato brillantemente la prova scritta, la prova di efficienza fisica e dopo aver, altresì, ottenuto l’idoneità psico-fisica al ruolo, ben consapevole delle proprie attitudini professionali dimostrate “sul campo” e costantemente riconosciute come “eccellenti” dai propri superiori in sede di valutazione caratteristica, con molta sicurezza si è sottoposto agli accertamenti attitudinali del concorso.

Tale step selettivo è stato suddiviso in diverse fasi ai sensi dell’art. 11 del bando: il 25 giugno 2019 il ricorrente ha svolto un di test psicologico scritto e ha compilato una scheda informativa sulla propria persona; il successivo 26 giugno è stato sottoposto prima ad un colloquio con un componente della Commissione per gli accertamenti attitudinali e in data 27giugno ad un colloquio finale con la Commissione in composizione collegiale.

Ai sensi della normativa concorsuale, inoltre, al fine di addivenire ad una valutazione complessiva sulle attitudini dei candidati, la Commissione di concorso avrebbe dovuto considerare le «capacità indispensabili all’espletamento delle mansioni e delle funzioni di Carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito della difesa dello Stato e della tutela dell’ordine e della

sicurezza pubblica, rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o hanno prestato servizio».

Le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti in parola, come già precisato, avrebbe imposto agli esaminatori di valutare i concorrenti anche e soprattutto «con riferimento alla maturazione, all'esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità»².

Ciononostante, secondo quanto rappresentato in punto di fatto, nel caso odiernamente in analisi la Commissione esaminatrice, in aperto spregio alle regole dettate dal bando, ha escluso l'odierno ricorrente per mezzo di un provvedimento di non idoneità palesemente contraddittorio ed illegittimo.

Invero, l'esclusione gravata correla la presunta inidoneità al semplice accertamento del difetto dei requisiti attitudinali, che secondo quanto asserito con propria relazione conclusiva dalla Commissione per la prova attitudinale, sarebbe emerso all'esito dell'ultimo colloquio collegiale e non si preoccupa affatto di tenere in debita considerazione il pregresso iter militare dello stesso.

Dalla piana lettura del giudizio finale complessivo espresso dalla Commissione del concorso emerge che il riferimento alla pregressa esperienza militare del ricorrente si riduce ad una mera clausola di stile priva di significato in quanto omette del tutto di considerare i tributi riconosciuti al ricorrente dai propri superiori nell'ambito dell'Esercito Italiano, nonché le eccellenti valutazioni caratteristiche allo stesso attribuite, con continuità, dal 2017 ad oggi.

La relazione di cui si discorre in luogo di considerare debitamente l'andamento della carriera militare del ricorrente che, seppure breve, è già costellata di successi e tributi, ha inteso adempiere al proprio obbligo motivazionale solo formalmente e, nello specifico, si è limitata ad affermare laconicamente che «...con particolare riferimento all'esperienza di vita maturata, tenuto conto anche, e soprattutto, dell'esperienza militare effettuata, si rileva che il soggetto in circostanze nuove o particolarmente stressogene, non risulta del tutto capace di tradurre le proprie energie in comportamenti responsabili, produttivi ed operosi, conformi al profilo attitudinale di riferimento» e ancora, sempre asserendo di valutare la pregressa vita militare del ricorrente che «Pur tenendo in dovuta considerazione l'esperienza professionale maturata in ambito

² Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, p. 11.

*militare, egli ha evidenziato **alcune criticità** tali da ipotizzare una possibile diminuzione del rendimento qualora impiegato nel ruolo di carabiniere.».*

Non v'è chi non veda come il giudizio ex adverso proposto si appalesi vacuo ed inconsistente. Non vengono, difatti, esternate, se non in maniera formalistica e superficiale, le ragioni che hanno condotto la Commissione di concorso ad escludere il Sig. Venere.

Né può, di certo, affermarsi che il ricorso alla sibillina espressione “alcune criticità” sia in grado di rendere intellegibili, per un militare encomiato, i presupposti che hanno fondato il giudizio di non idoneità attitudinale

*Appare significativo rilevare che, in particolare, l'odierno ricorrente già all'esordio della propria carriera militare e, segnatamente, nel dicembre 2018, è stato tributato di un elogio scritto ai sensi dell'articolo 1462 del D.lgs. n. 66/2010 con la seguente motivazione: «Volontario inquadrato nella 2^a Compagnia fucilieri del 152° Reggimento Fanteria “SASSARI”, si è sempre distinto per **impegno e spirito di sacrificio. Prodigio di energie, dotato di una non comune tenacia ed abnegazione, ha saputo proporsi in ogni situazione e contesto operativo-addestrativo.***

*In particolare il Soldato Giovanni VENERE, selezionato per le **straordinarie capacità professionali**, l'impegno profuso nelle attività addestrative e l'attitudine alla propria **elevazione tecnica** ha partecipato, nel periodo 22 maggio 2018 al 03 giugno 2018, alla Parata Militare del 2 giugno, distinguendosi per l'impegno e la professionalità dimostrata, confermando così le qualità professionali che lo hanno sempre contraddistinto.*

*Lo stesso impegno e la stessa passione che lo hanno sempre contraddistinto, sono state confermate ed esaltate durante le molteplici attività addestrative volto ad approntare il Reparto di appartenenza per il prossimo impiego nell'operazione “Strade Sicure”, durante le quali **è emerso per la conoscenza dell'apparato legislativo che regola l'operazione di Homeland Security.***

*Volontario di sicuro affidamento e **altamente motivato, sempre incline al miglioramento tecnico-professionale, in grado di operare costantemente nel segno della massima efficienza**, grazie all'impegno, alla motivazione e alla determinazione sempre evidenziata, ha contribuito a dar lustro al Reparto di appartenenza e al 152° Reggimento “Sassari”.»*

*E neppure, come già rammentato, può essere trascurata la circostanza per cui **in entrambe le annualità di servizio militare portate a compimento (2017 e 2018) il***

ricorrente ha ottenuto le migliori valutazioni caratteristiche e, segnatamente, il giudizio di “eccellente”.

Tuttavia, le enunciate doti di carattere operativo, conoscitivo e motivazionale riconosciute al ricorrente e che, come può agevolmente constatarsi, lo hanno fatto emergere durante tutto il proprio iter militare come un soldato di spicco, in sede concorsuale sono state mortificate da un provvedimento di non idoneità che, incomprensibilmente, lo descrive come un soggetto che «non risulta del tutto capace di tradurre le proprie energie in comportamenti responsabili, produttivi ed operosi, conformi al profilo attitudinale di riferimento».

Gli appellativi utilizzati dall’odierna resistente non appaiono minimamente riferibili alla personalità e alle attitudini che il Sig. Venere ha nei fatti dimostrato di possedere e che hanno dato lustro all’Esercito Italiano.

Nel caso di specie si tratta, peraltro, di attitudini e caratteristiche caratteriali che, può certamente affermarsi, non sono passibili di subire mutamenti in un breve lasso di tempo. Alla luce dei citati precedenti professionali del ricorrente, invero, l’Amministrazione avrebbe dovuto, al minimo, estrinsecare nello specifico le ragioni che l’avevano indotta a decretare l’esclusione di un candidato, com’è il ricorrente, che ha dimostrato in ambito militare di possedere pregi invidiabili.

Non può, quindi, non rilevarsi il difetto di istruttoria che ha inficiato gli atti del procedimento valutativo che ha condotto la Commissione esaminatrice ad adottare i provvedimenti gravati che, come ampiamente dimostrato, risultano fondati su presupposti erronei e confluiscono in una valutazione del ricorrente quantomeno approssimativa e pertanto meritevole di essere censurata.

*A tal proposito, appare significativo rilevare che Codesto Ecc.mo Collegio ha già ritenuto fondata la presente doglianza ed ha censurato l’operato della Commissione di concorso odiernamente resistente, ritenendo che «ad un sommario esame, **le censure formulate non appaiono destituite di fondamento, tenuto conto – in particolare - delle peculiarità che connotano il servizio già reso dal ricorrente nell’ambito delle Forze Armate (così come dettagliatamente rappresentate nell’atto introduttivo del giudizio)**;*

*Ritenuto che, ciò detto, sussistano le condizioni richieste dalla legge per l’**accoglimento della sospensiva ai fini del riesame**, all’uopo incaricando la Commissione che ha già proceduto all’accertamento gravato in diversa composizione, la quale dovrà provvedere entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, ove*

antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata;» (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, ord. caut. n. 6124/2019).

A corroborare le tesi sinora avanzate da questa difesa si pongono, peraltro, i recentissimi insegnamenti forniti da Codesto Ecc.mo Collegio che, chiamato a pronunciarsi in una vicenda analoga alla presente, ha puntualizzato «che la valutazione finale resa dalla Commissione non ha tenuto conto dei precedenti di servizio del ricorrente, il quale ha dimostrato di possedere i requisiti attitudinali richiesti: in particolare, dalla documentazione depositata in atti, emerge che il ricorrente ha prestato servizio in qualità di volontario con risultati sempre “eccellenti”, senza le criticità segnalate dalla Commissione. Dunque, non solo l’Amministrazione non ha ponderato la completa personalità del ricorrente, ma oltretutto, dalla motivazione contenuta negli atti impugnati, non si evince il percorso che ha portato la stessa a formulare il suddetto giudizio negativo, discostandosi dai dati oggettivi in suo possesso e ritenendo prevalenti ulteriori parametri di natura meramente prognostica». (Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 17 maggio 2019, sentenza n. 6129).

Sullo specifico onere motivazionale che è devoluto alle Commissioni di concorso in sede di verifica dei requisiti attitudinali Codesta Ecc.ma Sezione ha osservato che «il giudizio relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione all’esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l’obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati. Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto” (Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 4 aprile 2017, sentenza n. 4231). Ed ancora, Codesto Ecc.mo Giudice, ha chiarito che le ragioni sottese all’esclusione concorsuale che contrastano con la pregressa esperienza del candidato devono essere esternate dagli esaminatori in maniera specifica e dettagliata.

In tal senso, dirimendo un ulteriore controversia perfettamente assimilabile alla presente, Codesta Ecc.ma Sezione ha fermamente osservato che «E’ pacifico l’ampio margine di discrezionalità che connota le valutazioni tecniche degli organi chiamati a esprimere il giudizio di idoneità (o inidoneità) del candidato sotto il profilo psico-attitudinale, tale da circoscrivere il sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di manifesta erroneità o illogicità, ovvero ai casi di manifesto e macroscopico travisamento delle circostanze di

fatto (Cons. St., Sez. IV, sent. 16 ottobre 2012, n.6027), nondimeno tali valutazioni, astratte e prognostiche, devono necessariamente tener conto, proprio perché rivolte ad individuare la personalità psicologica dell'aspirante in relazione alle funzioni da svolgere, anche della precedente valutazione nei confronti dello stesso espressa proprio in un contesto militare che ha avuto modo di valutare il candidato, in modo continuativo e costante, per oltre tre anni, senza ravvisare le criticità segnalate dalla commissione di concorso nella relazione psicologica.

Nel caso di specie, pertanto, il negativo giudizio espresso dalla commissione, così come rappresentato nella motivazione, oltre a mostrare singolari ed evidenti contraddizioni logiche, segnala che la commissione si è limitata ad una mera descrizione del colloquio cui il ricorrente è stato sottoposto, utilizzando esclusivamente formule di stile valide per qualsivoglia candidato, omettendo di valutare o considerare, sotto l'indicato profilo, il pregresso comportamento attitudinale del ricorrente espresso nel corso del servizio militare.

Per tali ragioni anche tale provvedimento deve essere annullato.» (Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 25 maggio 2017, sentenza n. 6225).

Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare la sussistenza di una vera e propria inviolabilità del diktat amministrativo anche nei casi, come quello di specie, in cui emergono profili di manifesta irragionevolezza e illogicità.

Tanto argomentato e considerato, l'illegittimità della valutazione effettuata risulta chiaramente censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle figure sintomatiche sopra richiamate e per violazione dei principi regolanti la materia».

III. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 641 DEL "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE" LEGGE 66/2010 –VIOLAZIONE DELL'ART. 6, LETT. A) E B), DELLA L. N. 241/1990- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DELL'ART 3 L. 241/1990 E S.M.I.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE- - VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO- FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ATTITUDINALI DEL CONCORSO -ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO-ILLEGITTIMITA'-ILLEGITTIMITA' DERIVATA DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DEL DECRETO CHE NE HA PREVISTO L'APPROVAZIONE.

La graduatoria di merito del concorso impugnato e il decreto con il quale la stessa è stata approvata, adottati nelle more della definizione del presente giudizio, nella parte in cui

escludono il nominativo dell'odierno ricorrente, risultano viziati, in via derivata, dalle medesime censure sollevate con il ricorso introduttivo e pertanto devono essere annullati congiuntamente agli atti già impugnati.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris*, che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* è sufficiente evidenziare che seppure il concorso sia appena stato definito mediante l'adozione della graduatoria dei vincitori, si rileva che ad oggi il successivo corso di formazione per Allievi Carabinieri, della durata di un anno, è stato appena avviato nello scorso mese di dicembre.

Tanto premesso, appare doveroso chiedere a Codesto Ecc.mo Collegio, rilevata l'illegittimità del provvedimento di inidoneità, di ordinare alla resistente di predisporre le misure cautelari ritenute più idonee a rimuovere il grave pregiudizio arrecato al ricorrente. Precisamente, si chiede a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre, qualora lo ritenesse necessario, il riesame dei requisiti attitudinali nelle seguenti modalità: per mezzo di una nuova somministrazione dei test e della ripetizione dei colloqui da parte di una Commissione in composizione differente che avrà l'onere di tenere in debita considerazione il progresso iter militare in ossequio alla normativa concorsuale e che il tutto avvenga in una tempistica compatibile con lo svolgimento del citato corso formativo.

Difatti in esito ad un tempestivo e positivo riesame della fattispecie il Sig. Venere potrebbe essere ammesso anche con riserva e in sovrannumero al corso di formazione che è stato appena avviato.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per il ricorrente in quanto, perderebbe ogni possibilità di essere ammesso in tempi utili al corso di formazione e, potenzialmente, di essere nominato vincitore.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

- **dichiarare l'inefficacia** del verbale predisposto dalla Commissione per il riesame dei requisiti attitudinali **conosciuto dal ricorrente solo in data 6 dicembre 2019**, momento in cui è stato depositato in giudizio dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-CNSR, **e/o annullare** il medesimo atto;

-**ai sensi dell'art. 59 c.p.a. e dell'art. 112 e ss. c.p.a.** intimare all'Amministrazione convenuta di dare corretta esecuzione all'ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sez. I *bis* n.

7284/2019, disponendo un nuovo riesame delle capacità attitudinali del ricorrente nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- ad opera di una Commissione in composizione differente;
- a seguito dell'effettuazione di ulteriori accertamenti attitudinali che tengano in considerazione la pregressa attività di comando e le pregresse valutazioni professionali del ricorrente;
- che contenga un giudizio finale coerente con il pregresso iter di carriera del ricorrente dal quale possa desumersi l'iter logico giuridico seguito dagli esaminatori;
- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale statuizione, in particolare, disponendo l'ammissione del ricorrente alla successiva fase del concorso ovvero disponendo la ripetizione degli accertamenti attitudinali;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati.

Si dichiara che il presente gravame sconta un contributo unificato pari a 325,00 euro.

Palermo, 17 gennaio 2020

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Raimonda Riolo